



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 7, comma 4, che dispone che "*per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l'articolo 10 che stabilisce che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, con il quale è stata istituita la Struttura di missione denominata "*Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del PO in Attrattori culturali, naturali e turismo*", modificata e ridenominata "*Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del PO in Attrattori culturali, naturali e turismo*" con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, e successivamente confermata e prorogata, da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2019 fino al 30 giugno 2020;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 di nomina del nuovo Governo;

CONSIDERATE le attività in corso della predetta Struttura di missione legate alla messa a punto dei nuovi piani annuali e programmi pluriennali di ricostruzione degli edifici pubblici colpiti dal sisma 2009 in Abruzzo e delle risorse disponibili ancora da assegnare al programma di sviluppo del territorio abruzzese "Restart", per il quale è stata avviata una fase di revisione e nuovi meccanismi di programmazione dei relativi progetti;

CONSIDERATO che il Coordinatore della predetta Struttura di missione è membro a titolo deliberativo del Comitato di Sorveglianza del PON 2014-2020 "*Cultura e Sviluppo*", in quanto già Autorità di gestione del POIN 2007-2013 Attrattori culturali, naturali e turismo;

RITENUTO necessario che l'attività fin qui svolta dalla Struttura di missione non subisca soluzione di continuità e che, pertanto, sia opportuno confermare la Struttura di missione con le modificazioni di cui al presente decreto;

DECRETA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 1

1. A decorrere dal 5 ottobre 2019 la "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del PO in Attrattori culturali, naturali e turismo", di seguito denominata Struttura di missione, è ridenominata in "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009" e confermata, con modifiche, fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

2. La Struttura di missione, in attuazione dell'articolo 67-ter, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo dell'area del cratere aquilano al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio.

3. Nell'ambito di tali attività, la Struttura di missione:

a) indirizza, coordina e dà impulso agli Uffici speciali per la ricostruzione e alle amministrazioni competenti all'attuazione degli interventi di ricostruzione della Città di L'Aquila e dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 affinché si attivino celermente per l'attuazione degli interventi connessi alla ricostruzione privata, alla ricostruzione pubblica, alla assistenza alla popolazione e ai progetti di sviluppo del territorio;

b) quantifica i fabbisogni finanziari relativi all'avanzamento della spesa rilevata dai monitoraggi periodici al fine di formulare le previsioni di bilancio relative a assegnazioni, riparto e riprogrammazione di risorse finanziarie;

c) provvede ad istruire le proposte al CIPE per l'assegnazione, il riparto e la riprogrammazione delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di ricostruzione, le spese obbligatorie e le iniziative per lo sviluppo della Città dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

d) provvede ad istruire le proposte al Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento delle risorse finanziarie assegnate con Delibere del CIPE;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e) supporta le amministrazioni competenti per settore di intervento nella stesura dei Programmi pluriennali e dei relativi Piani annuali, al fine di assicurare l'efficacia dell'azione di programmazione e attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica; cura, previa istruttoria, la presentazione dei Piani annuali al CIPE per l'approvazione e il finanziamento degli interventi ivi pianificati;

f) vigila affinché gli Uffici speciali per la ricostruzione e le amministrazioni ordinariamente competenti all'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata provvedano ad assolvere gli obblighi di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione previsto dall'articolo 67-bis, comma 5, del citato decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83;

g) cura i molteplici aspetti relativi al funzionamento del sistema di *governance* attuato dal legislatore per accelerare e razionalizzare il processo di ricostruzione. Elabora apposite analisi organizzative volte a verificare l'efficienza del modello. Verifica i fabbisogni di personale esterno di supporto alle pubbliche amministrazioni sulla base delle attività di monitoraggio periodico direttamente promosse e realizzate. Cura l'istruttoria delle delibere CIPE per l'assegnazione delle relative risorse e delle proposte al MEF per il trasferimento delle risorse stesse;

h) coordina il Comitato di indirizzo per l'implementazione della strategia e del programma di sviluppo, istituito con decreto del Ministro pro tempore per la Coesione Territoriale, in data 8 aprile 2013 e svolge funzioni di segreteria del Comitato stesso; coordina, altresì, il Nucleo tecnico che istruisce e valuta i progetti approvati dal Comitato. Cura il monitoraggio delle azioni e dei progetti finanziati;

i) provvede all'elaborazione delle proposte per la risoluzione delle problematiche relative alla ricostruzione ed allo sviluppo dell'area colpita dal sisma del 6 aprile 2009, per la cui rilevanza, fatte salve le ordinarie competenze riconosciute agli enti territoriali ed alle amministrazioni centrali di settore, sia richiesto un intervento della struttura medesima;

l) supporta l'autorità politica nella elaborazione di proposte di carattere normativo volte a semplificare, fluidificare e/o migliorare l'efficacia del processo di ricostruzione. Valuta, dal punto di vista tecnico, effetti ed efficacia di proposte normative sottoposte alla attenzione dell'autorità politica delegata;

m) gestisce le attività di rendicontazione conseguenti alla conclusione della gestione stralcio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012, con la quale sono state liquidate le somme giacenti sulla contabilità speciale n. 5281 già



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

intestata al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, alla cessazione delle sue funzioni avvenuta il 31 agosto 2012;

n) predisporre la relazione annuale per il Parlamento, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77.

4. La Struttura di missione svolge le funzioni residuali di Autorità di Gestione del PON "Attrattori culturali, naturali e turismo" 2014-2020.

Art. 2

1. Alla Struttura di missione è preposto un Coordinatore con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri, i consiglieri parlamentari, i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

2. Oltre al Coordinatore, alla Struttura di missione sono assegnati due dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti dei Ministeri ovvero tra estranei alla Pubblica amministrazione.

3. Alla Struttura di missione è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 12 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri, collocate in posizione di comando, o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nell'ambito del predetto contingente non più di 2 unità possono essere scelte anche tra altre pubbliche amministrazioni.

Art. 3

1. Al Coordinatore della Struttura di missione spetta il trattamento economico fondamentale in misura non superiore a quello attribuito ai Capi degli Uffici individuati come strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. Spetta, altresì, un emolumento accessorio, composto dalla retribuzione di posizione parte variabile e dalla retribuzione di risultato, in misura non superiore all'importo massimo previsto per i Capi dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale, è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza ai competenti organi di controllo.

Roma 06 OTT 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

h